

SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE LE AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALLA MARGINALITÀ, IN ESITO ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ART.55 COMMA 3 DEL D.LGS N. 117/2017 E SS.MM.II., AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DI AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALLA MARGINALITÀ, FINANZIATO IN PARTE DALLE SOMME DI CUI AL PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE DI MONZA (CUP B14H22000830006) A VALERE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, LINEA DI INTERVENTO 1.3.2 "STAZIONI DI POSTA"

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge Rep. N. _____

Tra

il Comune di Monza, con sede legale in Piazza Trento e Trieste, codice fiscale n. 02030880153, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi dott.ssa Manuela Agnello, abilitata alla sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni dirigenziali assegnate;

e

l'Ente Attuatore partner di Progetto **xx**, avente sede legale all'indirizzo **xx**, codice fiscale **xx**, partita I.V.A. **xx**, rappresentato dal legale rappresentante *pro tempore* **xx**;

e

l'Ente Attuatore partner di Progetto **xx**, avente sede legale all'indirizzo **xx**, codice fiscale **xx**, partita I.V.A. **xx**, rappresentato dal legale rappresentante *pro tempore* **xx**;

e

l'Ente Attuatore partner di Progetto **xx**, avente sede legale all'indirizzo **xx**, codice fiscale **xx**, partita I.V.A. **xx**, rappresentato dal legale rappresentante *pro tempore* **xx**;

e

....

Richiamati

- la Determinazione Dirigenziale n. **xx** del **xx** di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione di cui all'oggetto;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Monza in data **xx** di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi;
- i verbali del procedimento per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione (prot. **xx**) agli atti di ufficio;
- la Determinazione Dirigenziale n. **xx** del **xx** di conclusione del procedimento di co-progettazione con gli Enti Attuatori Partner di Progetto (di seguito EAPP) sopra indicati, ad esito del quale veniva definito il Progetto Definitivo (Allegato n. 1);

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti degli EAPP (auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica) ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 3/2008;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, approvate con DM n. 72 del 31 marzo 2021;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- il D.L.n. 77/2021 convertito in legge n.108/2021 e s.m.i. ed il D.L. n. 13/2023 e s.m.i.;
- il principio del Do No Significant Harm (DNSH) di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; nonché gli obblighi relativi al rispetto del principio di sana gestione finanziaria (tracciabilità dei flussi finanziari) secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEI TERMINI IN PREMESSA

1. Le premesse, gli atti e documenti richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Gli EAPP dichiarano di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina:
 - a. la gestione dei servizi/attività per il contrasto alla povertà e alla marginalità così come rappresentate nel Progetto Definitivo approvato al termine del tavolo di co-progettazione,
 - b. la concessione in uso per tali finalità dei seguenti beni immobili:
 - i. Spazio 37
 - ii. Locali stoccaggio alimentare via Silva
 - iii. Immobile di via Giusti
 - iv.di proprietà del Comune di Monza.
 - v. Immobile xxdi proprietà di ...
2. Si precisa che la presente convenzione non attribuisce al concessionario alcun ulteriore diritto non espressamente previsto nell'ambito normativo.

Art. 3 – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE

1. Il progetto definitivo di gestione è stato approvato in esito al positivo esperimento della procedura di co-progettazione prevista e disciplinata ex art. 55 comma 3 del d.lgs. 117/2017.
2. Gli EAPP si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune di Monza e previste dal Progetto Definitivo approvato al termine del Tavolo di co-progettazione (allegato 1) siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato al fine di realizzare le finalità di interesse generale della comunità interessata dalle attività di progetto.
3. Le attività dovranno pertanto essere eseguite alle condizioni riportate nell'avviso di manifestazione di interesse alla co-progettazione e secondo le specifiche contenute nel Progetto Definitivo approvato al termine del tavolo di co-progettazione, ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente.
4. In ragione di quanto precede, gli EAPP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

ART. 4 - DURATA

1. Gli interventi e le attività oggetto della procedura di co-progettazione e la relativa convenzione avranno una durata fino al 31/03/26, in linea con la scadenza dei termini utili per la rendicontazione del PNRR. È escluso il tacito rinnovo.
2. Nel corso di tale periodo si procederà ad incontri periodici di verifica, finalizzati ad accertare l'efficacia degli interventi e delle attività, nonché il rispetto delle azioni previste nel Progetto Definitivo e relativo cronoprogramma.

ART. 5 - IMPEGNI E COMPITI DEGLI ENTI ATTUATORI PARTNER

1. Gli EAPP si impegnano a svolgere tutte le attività/servizi a loro assegnati previsti nel Progetto Definitivo redatto in esito alla procedura di co-progettazione, assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito.
2. Sono previsti a carico di ciascuno degli EAPP i seguenti obblighi di natura generale:
 - A. ciascun EAPP dovrà effettuare la gestione degli interventi a mezzo di personale, volontario e non volontario, ed organizzazione propri. L'EAPP garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento di tali attività. I volontari devono essere coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
 - B. ciascun EAPP dovrà mantenere il Comune di Monza indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione agli interventi previsti dal progetto definitivo, svolti da ciascun EAPP e ad essi imputabili, sollevando con ciò il Comune di Monza da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. Il Comune di Monza è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale (dipendente o volontario) degli EAPP o al pubblico fruitore delle iniziative dagli stessi organizzate/gestite, per cause ad essi imputabili. Gli EAPP saranno pienamente responsabili, con obbligo di risarcimento al Comune di Monza, dei danni causati alle strutture per negligenza, uso improprio, atti vandalici o sabotaggi del proprio personale dipendente e/o volontario, stipulando a tal fine idonea polizza assicurativa.
 - C. ciascun EAPP dovrà utilizzare i locali di proprietà del Comune di Monza con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, al termine del proprio utilizzo, nello stato di perfetta efficienza, salvo normale usura;

- D. ciascun EAPP dovrà segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni danno che si possa verificare all'immobile ed alle persone che vi accedono;
- E. ciascun EAPP dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. Per il personale dipendente devono essere rispettati i Contratti Collettivi di categoria, così come si deve aver assolto agli obblighi di cui alla L. 68/1999, salvo i casi previsti dalla normativa;
- F. ciascun EAPP assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. alla gestione degli stessi;
- G. ciascun EAPP si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia,
- H. ciascun EAPP è tenuto a far rispettare a tutto il personale impiegato le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio / le attività previste nel Progetto Definitivo, le norme in materia di sicurezza, il codice di comportamento del Comune di Monza, il codice di condotta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Monza e per la prevenzione di discriminazioni, molestie sessuali, morali e psicologiche - mobbing, le norme fissate dalla presente Convenzione e nel Progetto Definitivo, nonché le disposizioni concordate dal Comune con il responsabile di ciascun EAPP e ogni altra normativa vigente in materia,
- I. ciascun EAPP è tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane previste dal Progetto con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune,
- J. ciascun EAPP si obbliga affinché tutto il personale svolga le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione;
- K. durante la durata della convenzione ciascun EAPP non potrà opporsi alle visite che il Comune di Monza decidesse di fare per verificare il corretto espletamento dei servizi previsti;
- L. ciascun EAPP dovrà attivare un costante confronto con il Comune di Monza, attraverso la figura del Coordinatore/referente di progetto specificatamente individuata, fornendo tutte le informazioni utili o anche solo opportune alla corretta esecuzione del progetto;
- M. ciascun EAPP dovrà partecipare attivamente al/ai tavolo/i di *governance* previsti dall'allegato 5 dell'Avviso Pubblico;
- N. ciascun EAPP dovrà informare il Comune di Monza di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- O. nel caso in cui ravvisi necessità o opportunità di eventuali modifiche/integrazioni relative al progetto, ciascun EAPP si impegna a sottoporle formalmente ai tavoli di *governance* previsti;
- P. anche in considerazione che trattasi di attività/interventi in parte finanziati mediante fondi PNRR, ciascun EAPP, per la parte di propria competenza, dovrà provvedere a presentare al Comune tutti i giustificativi di spesa / relazioni / rendicontazioni necessarie;
- Q. ciascun EAPP individua un responsabile amministrativo che risponda dei rapporti convenzionali al Comune di Monza e che sia figura costante di riferimento per tutto quanto attiene alla gestione amministrativa;
- R. ciascun EAPP dovrà osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monza, nella consapevolezza che la violazione di essi costituisce causa di risoluzione del presente accordo;

- S. ciascun EAPP dovrà stipulare, prima dell'inizio delle attività, una polizza assicurativa per Responsabilità Civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera dipendenti del Partner (RCO), per tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del presente accordo. La polizza deve riguardare ogni tipologia di danno (anche quelli alle cose) e deve contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune;
- T. con riferimento agli obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) - limitatamente agli interventi/servizi finanziati mediante fondi PNRR:
- a. ciascun EAPP si assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging).
 - b. ciascun EAPP, con riferimento dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, si assume l'obbligo di assicurare:
 - i. una quota pari al 10% per cento di occupazione giovanile,
 - ii. una quota pari al 10% per cento di occupazione femminile,delle ulteriori assunzioni necessarie per l'esecuzione del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
3. Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti sono a carico degli EAPP.
4. Sono previsti a carico degli EAPP concessionari di immobili/locali (a titolo esclusivo o non esclusivo) i seguenti ulteriori obblighi:

Soggetto concessionario dell'immobile Spazio 37:

- obbligo di custodire, conservare, mantenere e restituire gli immobili/locali concessi nello stato di consegna con le addizioni, miglioramenti e modificazioni che potranno essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal Comune di Monza. Nessun rimborso, o indennizzo, sarà dovuto dal Comune alla scadenza della presente convenzione per le addizioni/miglioramenti effettuati dal Concessionario che rimarranno di proprietà del Concedente, fatto salvo il diritto dello stesso di pretendere la rimessa in ripristino dell'immobile. In questo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e a spesa del Concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario il Concedente provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al Concessionario;
- l'immobile/locale dovrà essere utilizzato direttamente dal Concessionario al quale è fatto divieto di sub-concessione o di cessione della presente concessione. È fatto divieto al Concessionario di occupare spazi diversi da quelli concessi se non espressamente autorizzato;
- obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
- il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria / piccole spese del fabbricato/locale;
- le utenze saranno a carico del Comune di Monza, così come la manutenzione straordinaria;

Soggetto concessionario dei locali per lo stoccaggio alimenti:

- obbligo di custodire, conservare, mantenere e restituire gli immobili/locali concessi nello stato di consegna con le addizioni, miglioramenti e modificazioni che potranno essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal Comune di Monza. Nessun rimborso, o indennizzo, sarà dovuto dal Comune alla scadenza della presente convenzione per le addizioni/miglioramenti effettuati dal Concessionario che rimarranno di proprietà del Concedente, fatto salvo il diritto dello stesso di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile. In questo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e a spesa del Concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario il Concedente provvederà

- d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al Concessionario;
 - l'immobile/locale dovrà essere utilizzato direttamente dal Concessionario al quale è fatto divieto di sub-concessione o di cessione della presente concessione. È fatto divieto al Concessionario di occupare spazi diversi da quelli concessi se non espressamente autorizzato;
 - obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria del fabbricato/locale;
 - le utenze saranno a carico del Comune di Monza, così come la manutenzione straordinaria;
 - è a carico del Concessionario l'ottenimento, a proprie cure e spese, presso gli enti di vigilanza e controllo competenti, di tutte le autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie all'espletamento dell'attività di stoccaggio e conservazione degli alimenti che, pertanto, dovranno essere svolte a completa cura e responsabilità del concessionario, secondo la normativa vigente in materia;
 - la restituzione, al termine della concessione, del fabbricato e dell'area nella loro integrità, salvo il loro normale deperimento d'uso.
5. A garanzia dell'adempimento della presente convenzione, gli EAPP destinatari di un contributo superiore a complessivi € 40.000,00 comprovano di aver costituito a favore del Comune di Monza apposita cauzione definitiva tramite polizza Fideiussoria n. xx rilasciata da xx Via xx, dell'importo pari al 5% del valore del contributo;
6. Il Concessionario si impegna a rinnovare la validità di tale polizza fino alla scadenza della presente convenzione.
7. Qualora il Comune di Monza si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa dovrà essere ripristinata dall'EAPP entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. In caso di revoca/decadenza dell'EAPP la cauzione sarà introitata dal Comune e non sarà restituita per nessun motivo. Il deposito è infruttifero.

ART. 6 - IMPEGNI E COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

1. Il Comune di Monza, in qualità di Amministrazione procedente:
- si impegna a promuovere le attività del Progetto Definitivo;
 - verifica che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti concordati e approvati dal Tavolo di co-progettazione;
 - effettua il monitoraggio e il controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari;
 - valuta eventuali modifiche/integrazioni e si riserva di chiedere agli EAPP la riattivazione del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione o alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio,
 - si impegna ad attivare un costante confronto con gli EAPP, attraverso la figura del Coordinatore di progetto specificatamente individuata;
 - informa gli EAPP di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
 - partecipa ai tavoli di *governance* previsti dall'allegato 5 dell'Avviso Pubblico;
2. il Comune si riserva la facoltà di effettuare periodici controlli atti a verificare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione e di dichiarare la decadenza degli EAPP nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni contenute nel presente atto.
3. La straordinaria manutenzione degli immobili/locali concessi, così come il pagamento delle utenze, sono a carico del Comune.

4. Resta salva da parte del Comune la possibilità di revocare la convenzione per motivi di interesse pubblico.
5. In particolare costituiscono causa di decadenza, per i soggetti cui sono stati concessi in uso spazi/locali:
 - a) violazione del divieto di sub-concessione;
 - b) utilizzo del bene per fini diversi dal quale è stata assentita la concessione;
 - c) mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione dei beni.In tali casi il Concessionario avrà obbligo di restituzione immediata dell'immobile (compresa l'eventuale area esterna) libero da cose e da persone.
6. Relativamente alle attività/servizi finanziati dal Comune, lo stesso si impegna a rimborsare:
 - a) All'EAPP xx ogni spesa rientrante nell'elencazione di cui al capoverso successivo, nel limite massimo di € xx per l'intero periodo xx:
 - rimborso spese per xx
 - rimborso spese per xx
 - rimborso spese per xx
 - b) All'EAPP xx ogni spesa rientrante nell'elencazione di cui al capoverso successivo, nel limite massimo di € xx per l'intero periodo xx:
 - rimborso spese per xx
 - rimborso spese per xx
 - rimborso spese per xx
7. Si precisa che i contributi saranno riconosciuti solo a rimborso delle spese effettivamente sostenute imputabili ai servizi di cui alla presente convenzione e adeguatamente rendicontate e che non è consentito alcun rimborso a forfait per le attività prestate da volontari.
8. Il rimborso annuo avverrà, previa richiesta da parte degli EAPP, con le seguenti scadenze:
 - primo acconto: xx - previa presentazione del rendiconto economico e relativi giustificativi di spesa / timesheet, ...
 - secondo acconto: xx - previa presentazione del rendiconto economico e relativi giustificativi di spesa / timesheet, ...
 - terzo acconto: xx - previa presentazione del rendiconto economico e relativi giustificativi di spesa / timesheet, ...
 - saldo finale: xx - previa presentazione del rendiconto economico finale e relativi giustificativi di spesa / timesheet, ..., nel rispetto del massimale di cui sopra.
9. È inteso che, qualora a consuntivo le spese effettivamente sostenute e documentate risultassero inferiori alla suddetta somma, il rimborso sarà conseguentemente rideterminato in riduzione.
10. Spese superiori al massimale sopra indicato non saranno rimborsate.
11. L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e, comunque, non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse.
12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'Organizzazione si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione, corredate del Codice CIG di gara, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente "dedicato" comunicato dall'Organizzazione. L'Organizzazione si obbliga:

- a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi(estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale);
- ad inserire in eventuali contratti di subappalto o in subcontratti una clausola con la quale i propri subappaltatori/subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subappalto o di subcontratti, affinché il comune verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente il Comune e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.
3. Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
4. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.monza.it.
5. L'EAP si impegna ad assicurare il pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e sue modifiche ed in particolare:
 - a. dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio di cui trattasi;
 - b. non potrà comunicare i dati in suo possesso a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei beneficiari dei servizi, previa autorizzazione dei servizi);
 - c. dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
6. Il Comune di Monza, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali attribuisce il ruolo di Responsabile esterno (outsourcer) a:

xx

Legale Rappresentante: xx

Per le seguenti attività: ATTIVITA' PREVISTE IN CAPO A CIASCUN SOGGETTO SOTTOSCRITTORE E RELATIVE AI SERVIZI DI CUI ALLA PRESENTE CONVENZIONE

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 - 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;

- e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - i. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ii. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - iii. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - iv. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
 - v. Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.
- j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del

Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

ART. 8 - RISOLUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in quanto applicabili al presente accordo, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida a adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempimento degli impegni assunti.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
 - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
 - interruzione non motivata delle attività;
 - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
 - quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
 - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo indiretto concesso derivante dalla concessione dei locali;
 - la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
 - violazione normativa antimafia;
 - accertata inosservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione da parte del Comune di Monza mediante PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
4. Trattandosi di convenzione con molteplici soggetti, quanto sopra può essere riferito anche al rapporto convenzionale con uno solo degli Enti aderenti.

ART. 9 - RINVII NORMATIVI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 10 - CONTROVERSIE

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è esclusivamente il Foro di Monza.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali restano a carico degli EAPP. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.P.R.131/86.

Allegati:

- Allegato 1 - Progetto Definitivo risultante dal tavolo di co-progettazione con relativo Piano Finanziario e Cronoprogramma

FIRME

Per il Comune di Monza

Per l'Ente Realizzatore Partner di Progetto xxx

Per l'Ente Realizzatore Partner di Progetto xxx